

191 Penelope

Ordine Avvocati di Roma


Da: prot.ca.roma@giustiziacert.it

Inviato: venerdì 10 giugno 2016 11.44

A: ord.latina@cert.legalmail.it; consiglio@oav.legalmail.it; consiglio@ordineavvocatiroma.org;
ord.frosinone@cert.legalmail.it; ord.cassino@cert.legalmail.it; ordine@pecavvocaticivitavecchia.it;
prot.tribunale.frosinone@giustiziacert.it; prot.tribunale.roma@giustiziacert.it;
prot.tribunale.civitavecchia@giustiziacert.it; prot.tribunale.rieti@giustiziacert.it

Oggetto: ARTT. 30-285 D.P.R. 115/02 -* MANCATO VERSAMENTO DEI DIRITTI FORFETTIZZATI DI
NOTIFICAZIONE - Prot. 10/06/2016.0024987.U

Allegati: Segnatura.xml; scans_temp_20160610113737_4511.pdf





Corte di Appello di Roma

PRESIDENZA e DIRIGENZA

Via Antonio Varisco 3/5 CAP 00136

Centralino 06398081

E - mail: prot.ca.roma@giustiziacert.it

PROT. n. 26987

Roma, 10 GIU. 2016

Al Consiglio
10/6/2016

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto

E, p.c.

Ai Tribunali del distretto

OGGETTO: artt. 30-285 D.P.R. 115/2002. Mancato versamento dei diritti forfetizzati di notificazione.

Come noto, l'art. 30 del D.P.R. 115/2002 prevede che "... la parte che per prima si costituisce in giudizio ... anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfetizzato, nella misura di euro 27,00 ...".

Il successivo art. 285, comma 4, stabilisce che "... il funzionario addetto all'ufficio annulla ... le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito".

Con l'introduzione del PCT e la possibilità di iscriverne le cause a ruolo con la modalità telematica si verifica con sempre più frequenza l'ipotesi di mancato versamento dei diritti di notificazione ex art. 30 contestualmente all'invio dell'atto introduttivo della causa.

Tale circostanza obbliga l'Ufficio a rifiutare l'accettazione del suddetto atto pervenuto telematicamente, con conseguenze processuali che, nel caso di scadenza dei termini per l'impugnazione, possono divenire irrimediabili.

Vista la gravità delle conseguenze legate al rifiuto dell'atto introduttivo in scadenza, attualmente questa Corte nella prassi non procede a rifiutare l'atto, ma chiede la regolarizzazione del versamento dei diritti di notifica al difensore; tuttavia tale modalità operativa momentanea, legata alla novità costituita dall'introduzione del PCT, non può divenire una prassi definitiva, per cui a partire dal 1° settembre 2016, nell'ipotesi in cui all'invio telematico dell'atto introduttivo non corrisponda il contestuale versamento dei diritti di notifica ex art. 30 T.U. spese di giustizia, si procederà al rifiuto dell'atto stesso.

Si pregano, pertanto, i Consigli dell'Ordine del distretto a richiamare i propri iscritti circa il regolare adempimento previsto dal combinato disposto degli artt. 30 – 285 del TU spese di giustizia.

Il Dirigente Amministrativo
Maria Maddalena

Il Presidente della Corte
Luciano Parzani